

## **DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO**

### **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

### **MALATTIA O RICOVERO**

I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica, come previsto per i coniugi e i familiari.

### **POTERE DI RAPPRESENTANZA**

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute
- In caso di morte per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

### **DIRITTI INERENTI LA CASA**

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

### **DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA POPOLARE**

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

## **IMPRESA FAMILIARE**

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

## **INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

Il convivente di fatto può essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente

## **RISARCIMENTO DEL DANNO**

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.